



AVVISO 2 / 2020
PRESENTAZIONE DEI PIANI FORMATIVI
AZIENDALI E SETTORIALI / TERRITORIALI
INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE
AZIENDE NEO-ADERENTI A FOND.E.R.
ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO A SPORTELLO

Data di pubblicazione: 15/01/2020

Scadenza: 31/12/2020

Documento	Revisione	Referente
AF-Avviso-2/2020	Rev.3 del 04/02/2020	AF
<i>Delibera CDA del 04/02/2020</i>		

INDICE

<i>PREMESSA</i>	2
1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	2
2. FINALITÀ GENERALI	4
3. AMBITO TEMATICO DEGLI INTERVENTI.....	5
4. ENTI BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI.....	5
5. DESTINATARI DEGLI INTERVENTI	5
6. SOGGETTI ATTUATORI DEI PIANI FORMATIVI	6
I. SOGGETTI PARTNER	7
II. SOGGETTI DELEGATI.....	7
III. SEDI FORMATIVE.....	9
7. INTERVENTI FINANZIABILI.....	9
8. ACCORDO TRA LE PARTI SOCIALI.....	10
9. RISORSE FINANZIARIE	11
10. PARAMETRI E COSTI AMMISSIBILI	11
11. REGIME DI AIUTI E COFINANZIAMENTO	14
12. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI FORMATIVI.....	19
13. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN SEDE DI DOMANDA DI FINANZIAMENTO.....	19
14. VALUTAZIONE E APPROVAZIONE DEI PIANI	20
15. ATTUAZIONE DEI PIANI FORMATIVI.....	21
16. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO	22
17. CONTROLLI DEI PIANI FORMATIVI	23
18. OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI E CONDIZIONI CONTRATTUALI	24
19. TUTELA PRIVACY	25
20. ASSISTENZA ALLA PRESENTAZIONE DEI PIANI DA PARTE DI FOND.E.R.....	27

PREMESSA

FOND.E.R. – FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA NEGLI ENTI RELIGIOSI, con sede legale a Roma in via Vincenzo Bellini n.10, è il fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua costituito a seguito dell'accordo nazionale firmato dall'Organizzazione datoriale AGIDAE e le OO.SS. CGIL, CISL, UIL il 21/07/05 ed autorizzato ad operare dal Ministero del Lavoro con Decreto dell'01/09/05.

L'Avviso 2/2020 promuove interventi di Formazione finalizzati a sostenere la competitività delle nuove imprese aderenti a Fond.E.R. e l'occupabilità dei Lavoratori, attraverso azioni di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale.

Le Parti sociali costituenti il Fondo sono impegnate in un grande sforzo per lasciare alle spalle la crisi e creare le condizioni per un'economia più competitiva con un più alto tasso di occupazione, in coerenza e a supporto di "Europa 2020", che è la strategia decennale per la crescita sviluppata dall'Unione europea. Europa 2020, infatti, non mira soltanto a uscire dalla crisi che continua ad affliggere l'economia di molti paesi, ma vuole anche colmare le lacune del nostro modello di crescita e creare le condizioni per un diverso tipo di sviluppo economico, più intelligente, sostenibile e solidale.

L'Avviso è emanato anche nel solco della Risoluzione del Consiglio su un'agenda europea rinnovata per l'apprendimento degli adulti (20/12/2011), che riconosce "il contributo sostanziale che l'apprendimento degli adulti può apportare allo sviluppo economico — aumentando la produttività, la competitività, la creatività, l'innovazione e l'imprenditorialità."

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

– Normativa comunitaria

Regolamento (UE) n. 1224/2013 del 29 novembre 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 800/2008 per quanto riguarda il periodo di applicazione.

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, così come integrato dal **Regolamento (UE) 2018/1046** del 18 luglio 2018.

Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013.

Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18/12/2013.

Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17/06/2014.

Regolamento UE n. 717/2014 del 27/06/2014.

Comunicazione della Commissione europea COM (2008) 800: Un Piano europeo di ripresa economica.

Comunicazione della Commissione Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).

– *Normativa nazionale*

- **Legge n. 388 del 2000**, articolo 118 e s.m.i.
- **Decreto Interministeriale** del Ministro dell’Economia e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 aprile 2003 e s.m.i.
- **D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196** recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (in S.O. n. 123 alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174), come integrato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” (in G.U. 4 settembre 2018 n. 205).
- **Legge n. 191/2009** (legge finanziaria 2010).
- **Legge 136/2010** art. 3.
- **Legge 214/2011**, art. 12.
- **Legge 92/2012: Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.**
- **Circolare INPS** numero 128 del 02-11-2012.
- **D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33** e s.m.i.
- **Decreto Direttoriale 27\Seg. D.G.\2014** - Fondi interprofessionali per la formazione continua - Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua esentati ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014.
- **D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150**: Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
- **Circolare n. 10/2016** del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Fondi Paritetici Interprofessionali. Indicazioni in materia di acquisizioni di bene e servizi e contributi per le attività formative.
- **Decreto 31 maggio 2017, n. 115**: Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.
- **Nuove Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza** da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici (GU – serie generale n. 284 del 5 dicembre 2017).
- **D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196** recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (in S.O. n. 123 alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174), come integrato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” (in G.U. 4 settembre 2018 n. 205).
- **D. L. 28/01/2019 n. 4 art 8, c. 2** “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, convertito in L. 28/03/2019 n. 26”.
- **Circolare ANPAL 01** del 10 aprile 2018: LINEE GUIDA sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388.

Disposizioni di FOND.E.R.

Statuto

Regolamento approvato con decreto ANPAL 366 del 07/08/2019.

Piano Operativo di Attività

Manuale di gestione

Decisioni e Comunicazioni del Fondo / FAQ / Documenti procedurali di gestione (es. Guida FonderWEB).

2. FINALITÀ GENERALI

Per attività di formazione continua si intendono gli Interventi promossi da imprese con o senza scopo di lucro, gli enti ecclesiastici, associazioni, fondazioni, cooperative e aziende di ispirazione religiosa, per accompagnare i processi di rafforzamento di competitività, trasformazione e ristrutturazione, soprattutto in relazione all'attuale momento di crisi produttiva ed occupazionale. Tali azioni sono rivolte ai lavoratori, al fine di adeguare e/o elevare le professionalità e le competenze in stretta connessione con l'innovazione tecnologica ed organizzativa del processo produttivo, con l'internazionalizzazione, la digitalizzazione, l'innovazione tecnologia rafforzandone l'occupabilità e riducendo i rischi di espulsione dal mercato del lavoro, ma anche diventando protagonisti della crescita e dello sviluppo aziendale.

Al fine di garantire il diritto alla formazione di tutti i lavoratori, come stabilito dal d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13¹, e nel rispetto della normativa afferente ai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua dei lavoratori, Fond.E.R., in linea con l'ispirazione solidaristica della sua azione, garantisce una sovvenzione finanziaria aggiuntiva a quasi tutte le imprese aderenti, in special modo alle PMI², superando la mera ottica redistributiva delle risorse che l'azienda versa all'INPS attraverso lo 0,30, ossia il contributo integrativo obbligatorio di cui all'art. 25, comma 4 della legge n. 845/1978.

Nella prospettiva di assicurare le maggiori risorse possibili alle aziende aderenti, Fond.E.R. ha deciso altresì di sterilizzare, nella quantificazione degli importi massimi richiesti dagli Enti giuridici aderenti, il taglio delle risorse che i Fondi interprofessionali subiscono annualmente sulla base dell'art. 1, comma 722, l. 190/2014.³

In altri termini, Fond.E.R. non solo assicura a quasi tutte le aziende aderenti un contributo aggiuntivo rispetto al versato, ma lo fa non considerando i tagli subiti annualmente dal Fondo a favore del bilancio statale.

¹ Il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, *Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92*, all'art. 1 recita: "1. La Repubblica, nell'ambito delle politiche pubbliche di istruzione, formazione, lavoro, competitività, cittadinanza attiva e del welfare, **promuove l'apprendimento permanente quale diritto della persona** e assicura a tutti pari opportunità di riconoscimento e valorizzazione delle competenze comunque acquisite in accordo con le attitudini e le scelte individuali e in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale."

² Stando al XVI^o Rapporto sulla Formazione continua Annualità 2014 – 2015, quasi il 90% delle aziende con più di 550 dipendenti attua corsi di formazione. Mentre le imprese con un numero di dipendenti 10-49 che fanno formazione si attestano intorno al 30%. Le imprese con 1-9 dipendenti che svolgono corsi di formazione, infine, non arrivano al 20%.

³ Il comma recita: "722. Con effetto dall'anno 2015 è disposto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 a valere sulle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a decorrere dall'anno 2015; tali risorse gravano sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua."

3. AMBITO TEMATICO DEGLI INTERVENTI

Gli interventi promossi devono avere come obiettivo, oltre al rafforzamento professionale ed occupazionale dei lavoratori, l'aumento della capacità dell'impresa di rispondere ai bisogni dell'utenza e di erogare un servizio qualitativamente elevato.

Pertanto, l'Avviso 2/2020 fermo restando che esso ha come obiettivi prioritari generali la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione professionale dei lavoratori, individua alcune tematiche specifiche ma non vincolanti per la presentazione dei Piani formativi ritenute di particolare valenza formativa:

- a. sicurezza, prevenzione e salute dei lavoratori;
- b. accrescimento, riqualificazione, occupabilità;
- c. qualità e miglioramento del servizio e delle prestazioni;
- d. tecniche di relazione e comunicazione;
- e. innovazione organizzativa, tecnologica, metodologica e di contenuto dell'attività lavorativa;
- f. tutela dei dati personali;
- g. acquisizione di competenze linguistiche chiave.

Le predette tematiche non costituiscono priorità in sede di valutazione, ma rappresentano indicazioni che Fond.E.R. reputa opportuno evidenziare.

4. ENTI BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI

Possono partecipare all'Avviso le matricole INPS già presenti sul database fornito dall'INPS e inserito sulla piattaforma FonderWEB, che abbiano effettuato l'adesione a Fond.E.R. a partire dal 1° dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione del presente Avviso.

Le matricole/aziende che effettuassero la revoca dell'adesione al Fondo a partire dalla data di pubblicazione dell'Avviso per ri-aderire successivamente nel 2020 non possono essere beneficiarie del finanziamento a valere sull'Avviso.

Si ricorda che lo stato di adesione di una matricola INPS è comunque riscontrabile dal datore di lavoro nella sezione "Fondi Interprofessionali" del Cassetto Previdenziale INPS. Nel caso in cui riporti il Codice FREL tale matricola è a tutti gli effetti aderente a Fond.E.R. Infine si precisa che la data di adesione coincide con la data di invio del flusso UNIEMENS con il quale è stata avviata la procedura di adesione al Fond.E.R.

5. DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Sono destinatari degli Interventi i lavoratori occupati presso gli Enti beneficiari, rientranti nelle seguenti tipologie:

- lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, compreso il part-time;
- lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, compreso il part-time, anche nelle amministrazioni pubbliche;
- lavoratori temporaneamente sospesi per crisi congiunturale, riorganizzazione aziendale e/o riduzione temporanea di attività;
- lavoratori religiosi;
- apprendisti.

Sono inclusi tra i destinatari dell'attività formativa anche i lavoratori stagionali (nei settori consentiti dalla legge⁴) che nell'ambito dei 12 (dodici) mesi precedenti la presentazione del Piano, abbiano lavorato alle dipendenze di imprese assoggettate al contributo di cui sopra ed aderenti al Fondo (senza poter concorrere al contributo privato).

In considerazione dell'eccezionalità della congiuntura economica e produttiva, possono essere destinatari della formazione lavoratori soggetti a procedure di mobilità in aziende aderenti al Fondo e/o a lavoratori collocati in mobilità ma che, a seguito della formazione, vengano assunti entro il 2020 in imprese iscritte a Fond.E.R.

Si precisa che non hanno accesso ai finanziamenti del Fondo le matricole di aziende che risultano:

- a. cessate;
- b. sospese;
- c. revocate.

Fond.E.R., per determinare la classe dimensionale delle aziende/matricole neo-aderenti, procederà nel seguente modo:

d1) in sede di presentazione del Piano formativo, assegnazione all'azienda della classe dimensionale, e quindi del relativo importo richiedibile, sulla base del numero di lavoratori riportati dal database fornito dall'INPS nel flusso di adesione;

d2) successivamente, a seguito dell'aggiornamento dell'estratto conto aziendale, relativo alle matricole INPS considerate, la classe dimensionale dell'azienda sarà adeguata ai dati ufficiali comunicati dall'INPS e riferiti al numero di lavoratori effettivamente versanti lo 0,30;

d3) a seguito di quanto previsto al punto precedente, qualora risulti modificata in diminuzione la classe dimensionale tale da influire sull'importo massimo richiedibile dall'azienda, conseguentemente il finanziamento Fond.E.R. imputato a detto Ente beneficiario si ridurrà della quota corrispondente.

6. SOGGETTI ATTUATORI DEI PIANI FORMATIVI

Come indicato nel Regolamento Generale del Fondo ed in coerenza con la Circolare 10/2018 dell'ANPAL, possono accedere ai finanziamenti di Fond.E.R., in qualità di Soggetti attuatori, le seguenti tipologie di soggetti:

1. gli Enti beneficiari degli interventi per le attività rivolte unicamente ai propri lavoratori;
2. gli Organismi di formazione, esplicitamente delegati dagli Enti beneficiari aderenti a Fond.E.R. e coinvolti nel Piano formativo, che dimostrino alternativamente uno dei seguenti requisiti:
 - A. accreditati presso le singole Regioni o Province autonome;
 - B. enti cui sono associati i soggetti aderenti a Fond.E.R. (Associazioni, Congregazioni, Federazioni, Consorzi), accreditati presso il Ministero della Pubblica Istruzione per la formazione del personale della Scuola (Direttiva MIUR n.170 del 21 marzo 2016)

⁴ Cfr. D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 "Elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui all'art. 1, comma secondo, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato."

e contestualmente siano in possesso di certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 nel settore EA 37;

- C. finalità di formazione e/o riqualificazione e/o aggiornamento professionale nel loro statuto ed applichino, contestualmente, un sistema di gestione per la qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 nel settore EA 37.

Si precisa che la certificazione di qualità deve essere attestata da organismo di certificazione accreditato dall'Ente italiano di accreditamento, ACCREDIA, o da un organismo equivalente membro del network europeo EA - *European Co-operation for Accreditation*.

Per poter presentare Piani formativi, i Soggetti attuatori, sia gli enti di formazione che le aziende contestualmente attuatrici e beneficiarie del Piano formativo, devono essere preventivamente accreditati presso Fond.E.R, secondo le procedure di accreditamento stabilite dal Fondo.

A seguito dell'accREDITAMENTO, i Soggetti attuatori riceveranno da Fond.E.R. la username e la password di accesso all'area loro riservata per la presentazione, gestione e rendicontazione dei Piani formativi.

I Piani formativi possono essere presentati anche in PARTNERSHIP, fermo restando che il capofila della partnership deve essere un organismo di formazione di cui al precedente Punto 2.

I. SOGGETTI PARTNER

Parti di attività progettuali possono essere svolte anche da soggetti partner originariamente indicati come tali nel progetto (*rectius*, nel formulario presentato a Fond.E.R. per il finanziamento del Piano) o da soggetti per i quali intercorre con il Soggetto attuatore un vincolo associativo o societario o consortile, ovvero da consorziati di un consorzio.

Ne consegue che:

- il rapporto tra tali Soggetti non è configurabile come delega a terzi ed è assimilabile ad un mandato senza rappresentanza. **Il Soggetto attuatore rimane comunque unico interlocutore responsabile nei confronti di Fond.E.R.;**
- in quanto partecipanti diretti all'attività, Soggetto attuatore e Partner operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati alla rendicontazione delle eventuali spese da loro effettuate;
- il Partner presenterà fattura o nota di debito intestata al Soggetto attuatore del contributo pubblico relativamente alle attività espletate ed ai corrispettivi finanziari di propria competenza.

Il budget per le attività previste nel Piano svolte dal Soggetto partner, o dai Soggetti partner se più di uno, non possono superare complessivamente l'importo del 50% del costo totale del Piano.

Non può essere inserito un Soggetto partner successivamente all'approvazione del Piano da parte di Fond.E.R.

L'ente beneficiario può essere soggetto partner di progetto.

Va in ogni caso sottolineato che Fond.E.R. rimane terzo e quindi estraneo ai rapporti giuridici instaurati tra Soggetto attuatore ed eventuali Partner.

II. SOGGETTI DELEGATI

Il Soggetto attuatore deve gestire in proprio le attività del Progetto formativo, attraverso personale dipendente o mediante ricorso a prestazione professionale individuale.

La delega a soggetti terzi della gestione delle attività progettuali è di norma vietata. Si parla di delega di attività quando il Soggetto attuatore affida a soggetti terzi lo svolgimento di parte di

attività che costituisce l'oggetto principale della prestazione. Per soggetti terzi si intendono società e/o impresa/e, anche individuali (*ditta individuale*), persone ed enti giuridici. Non rientra nell'ambito della “delega di attività” il ricorso a prestazioni di lavoro autonomo rese da professionisti individuali (lavoratori autonomi occasionali o professionali), nonché gli incarichi professionali attribuiti a studi individuali o associati. In tale ultima ipotesi deve essere lo stesso professionista titolare/associato dello studio a rendere la prestazione nell'ambito dell'intervento in modo da salvaguardare i principi della responsabilità professionale e deontologica in capo allo stesso. Non si considera delega anche l'affidamento di attività a impresa/ditta individuale in cui la prestazione è resa dallo stesso imprenditore.

È possibile la deroga a tale divieto se limitata a casi particolari e debitamente motivati, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in merito. L'autorizzazione alla deroga a tale divieto deve essere esplicitamente richiesta e dettagliata in sede di presentazione del Piano formativo nell'apposita sezione del Formulario, al fine di poterne valutare l'ammissibilità. Solo in casi eccezionali e motivati la delega può essere richiesta prima dell'avvio attività.

L'ente beneficiario non può essere soggetto delegato nel Piano formativo.

In ogni caso, per Fond.E.R. risulta responsabile il Soggetto attuatore anche per tutte le attività delegate.

La delega può essere richiesta anche se sussiste reciprocamente un legame formale o sostanziale di controllo o collegamento tra soggetto attuatore e soggetto delegato. Ai termini della normativa europea e nazionale in materia di affidamento di attività delegate nel caso in esame, non è fatto divieto di affidare uno specifico incarico specialistico a ente collegato all'affidante (si tratta di affidamento di parte di attività a “soggetto non indipendente”), tuttavia la rendicontazione delle attività rese dal soggetto “non indipendente” deve avvenire a costi reali. Rendicontare a costi reali significa che le spese devono essere esposte presentando i documenti di spesa intestati ai soggetti che hanno reso il servizio (documentazione contabile accompagnata da regolare contratto e dalla documentazione volta a dimostrarne il pagamento, eventuale prospetto di calcolo, ...). Il Soggetto attuatore deve conservare copia della documentazione inerente all'attività intestata al soggetto “non indipendente” con gli atti di rendiconto.

Per definire se due Soggetti sono o meno “non indipendenti” occorre fare riferimento a quanto previsto da:

- ✓ articolo 2359 del codice civile;
- ✓ raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- ✓ normativa nazionale ed europea.

Per la richiesta di delega i Soggetti attuatori devono attenersi ai seguenti criteri:

- deve essere prevista per apporti integrativi specialistici di cui gli enti presentatori non possono disporre in maniera diretta;
- il soggetto delegato deve possedere i requisiti e le competenze richieste dall'intervento affidato, da documentare al momento della richiesta dell'autorizzazione. Il soggetto delegato non può, a sua volta, delegare ad altri soggetti l'esecuzione, anche di parte, dell'attività;
- l'importo della delega deve essere specificato nella richiesta di finanziamento e non deve superare il 30% del valore del costo del Piano formativo. La percentuale della somma delegata deve rispettare la soglia del 30% del valore del costo del Piano formativo, anche nel caso di riduzione del numero di progetti del Piano approvato;
- che si tratti di interventi formativi rivolti al personale dipendente di imprese non dotate di centro di formazione interna;

- i parametri di spesa delle attività delegate non possono superare i massimali previsti da Fond.E.R.

In ogni caso la delega non può riguardare:

- attività di direzione, coordinamento ed amministrazione dell'intervento formativo o progettuale nel suo complesso. Non può assumere la funzione di responsabile di Piano chiunque abbia ruoli o cariche sociali o sia dipendente di soggetto delegato;
- attività che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell'operazione, senza alcun valore aggiunto proporzionato;
- accordi stipulati con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale del costo totale dell'operazione.

III. SEDI FORMATIVE

Le attività formative possono essere svolte dai Soggetti attuatori anche in sedi occasionali, pure al di fuori del proprio ambito regionale qualora la tipologia di Piano formativo lo richieda, purché tali sedi siano conformi alla normativa in materia di sicurezza e salute per lo svolgimento di attività formative e abbiano in dotazione i necessari supporti organizzativi e didattici: aule utilizzabili per la didattica e relativa strumentazione tecnica (computer ed altri supporti multimediali).

7. INTERVENTI FINANZIABILI

Gli interventi finanziabili con il presente Avviso riguardano la realizzazione di Piani formativi che, concordati tra le Parti Sociali, concorrano a migliorare la competitività delle imprese e l'occupabilità dei lavoratori coinvolti e/o la loro professionalità, relativamente alle seguenti tipologie:

- **Piani formativi aziendali;**
- **Piani formativi settoriali;**
- **Piani formativi territoriali.**

<i>Principali definizioni</i>	
Piano formativo:	È un programma organico di azioni formative concordato tra le Parti sociali e rispondente ad esigenze aziendali, settoriali o territoriali. Ciascun Piano formativo deve essere coerente con finalità, obiettivi ed indicazioni del presente Avviso. Ad ogni Piano formativo possono afferire uno o più Progetti formativi.
Progetto formativo:	È una componente indivisibile che identifica un complesso di attività programmate, delimitate in termini temporali e finanziari, orientate al raggiungimento di determinati obiettivi formativi che fanno riferimento alle finalità perseguite dal Piano formativo.
Attività formativa:	Riguarda le vere e proprie azioni corsuali rivolte esclusivamente ai lavoratori. Costituisce elemento obbligatoriamente presente nel Progetto formativo. Comprende l'erogazione di attività informative e formative mediante seminari, corsi di formazione in aula e in FAD.
Piano formativo aziendale:	Comprende uno o più Progetti formativi, organicamente collegati tra loro, che coinvolgono un singolo Ente beneficiario.
Piano formativo settoriale:	Comprende uno o più Progetti formativi, organicamente collegati tra loro, che interessano non meno di 2 Enti beneficiari che operano in uno stesso settore produttivo.
Piano formativo territoriale:	Comprende uno o più Progetti formativi, organicamente collegati tra loro, che interessano non meno di 2 Enti beneficiari di settori produttivi diversi, operanti in uno stesso territorio o ambito geografico.

Certificazione da rilasciare ai lavoratori formati

Il Soggetto attuatore deve garantire che per ogni singolo Progetto si attesti/certifichi ad ogni partecipante la formazione svolta.

La formazione deve essere progettata per conoscenze e competenze comprendendo per queste ultime idonee attività di valutazione finalizzate al rilascio al discente di un'attestazione degli apprendimenti acquisiti trasparente e spendibile.

Il Soggetto attuatore è tenuto a consegnare ad ogni lavoratore l'Attestato di partecipazione e degli apprendimenti acquisiti durante il Progetto, utilizzando il modello messo a disposizione dal Fondo. Tale attestato, compilato e firmato, deve essere consegnato ai partecipanti alla conclusione del Piano formativo.

La scelta di ulteriori attestazioni/certificazioni, dipendenti dalle specificità dell'intervento formativo, è demandata al Soggetto attuatore e deve essere esplicitata in sede di presentazione del Piano.

8. ACCORDO TRA LE PARTI SOCIALI

Tutti i Piani formativi devono essere elaborati sulla base di un Accordo scritto tra le Parti sociali, datoriale e sindacali, nel quadro delle Organizzazioni che fanno riferimento alle categorie firmatarie del CCNL applicato.

Tale Accordo tra le Parti Sociali è elemento obbligatorio in sede di presentazione di tutti i Piani formativi ed indispensabile ai fini dell'ammissibilità del Piano.

È causa di esclusione dal finanziamento, la presentazione a Fond.E.R. di un'unica istanza di condivisione alle OO.SS. riferita a più Piani formativi.

Nel caso in cui il Piano non sia stato ammesso al finanziamento in sede di istruttoria documentale, è prevista la possibilità di ripresentare lo stesso Piano utilizzando il medesimo Accordo, purché l'oggetto dell'esclusione non risieda proprio nell'atto di condivisione sindacale.

PIANO AZIENDALE

Nel caso di Piano aziendale, la condivisione risulta da un accordo, il cui format è allegato al presente Avviso, sottoscritto, per una parte, dal rappresentante legale dell'ente beneficiario, o dall'Organizzazione datoriale che sottoscrive il CCNL applicato oppure dall'AGIDAE, soggetto costitutivo di Fond.E.R. e, per l'altra, dalla RSU/RSA⁵ (se l'accordo è firmato da RSA o RSU, deve essere presentata a Fond.E.R. la nomina da parte dell'OO.SS. di appartenenza di ogni firmatario dell'accordo) o dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori CGIL, CISL e UIL settoriali/confederali competenti, *locale, regionale, nazionale*, in caso di assenza di RSU/RSA in azienda.

Per poter presentare il Piano formativo al finanziamento di Fond.E.R., il testo dell'Accordo tra le Parti sociali deve essere sempre sottoscritto e timbrato da tutte e tre le OO.SS. CGIL, CISL e UIL, riportando chiaramente nome e cognome dei firmatari come previsto dal format di Accordo.

PIANO SETTORIALE/TERRITORIALE

Nel caso di Piani settoriali/territoriali, la firma per la parte sindacale è di competenza delle Organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL con riferimento al livello settoriale/confederale

⁵ Se l'accordo è firmato da RSA o RSU, deve essere presentata a Fond.E.R. la nomina da parte dell'OO.SS. di appartenenza di ogni firmatario dell'accordo.

competente *locale, regionale, nazionale*, e, per la parte datoriale, dell'Associazione firmataria del CCNL applicato oppure dall'AGIDAE, soggetto costitutivo del Fondo.

Per poter presentare il Piano formativo al finanziamento di Fond.E.R., il testo dell'Accordo tra le Parti sociali deve essere sempre sottoscritto e timbrato da tutte e tre le OO.SS. CGIL, CISL e UIL, riportando chiaramente nome e cognome dei firmatari come previsto dal format di Accordo.

9. RISORSE FINANZIARIE

L'importo delle risorse stanziato dal Fondo per il presente Avviso ammonta a complessivi euro **400.000,00**.

Il CdA si riserva la facoltà di deliberare l'aumento di risorse stanziato nel presente Avviso a partire dall'incremento di risorse trasferite al Fondo dall'INPS.

10. PARAMETRI E COSTI AMMISSIBILI

Il Piano formativo comprende, a seconda delle tipologie, uno o più Progetti formativi organicamente collegati tra loro e ad esso riferiti. Il Progetto formativo è lo strumento che attua gli obiettivi e le linee generali individuate nel Piano formativo.

Il contributo massimo erogabile da Fond.E.R. ad ogni Ente giuridico, al netto dell'eventuale co-finanziamento privato, è stabilito con riferimento alla classe dimensionale dell'azienda/matricola neo-aderente definita dal numero di lavoratori dipendenti per i quali l'azienda versa lo 0,30% ex art. 25 della legge n. 845/1978 destinato ai Fondi interprofessionali per la formazione continua (L.388/2000 e s.m.i.), così come rilevato dall'ultimo database INPS di ripartizione delle quote di adesione ricevuto dal Fondo.

Tale importo è il massimo di cui l'azienda può beneficiare nel quadro del **presente Avviso e degli altri Avvisi ordinari emanati dal Fondo nell'annualità 2020 e relativi ai piani formativi aziendali e settoriali/territoriali**, a prescindere dal numero e tipologia di Piani in cui è presente.

L'importo massimo richiedibile a Fond.E.R. da ciascun Ente beneficiario è riportato nella tabella sottostante:

	Importo max richiedibile dall'Ente giuridico	Classe dimensionale (n. dipendenti)
1	€ 450,00	1-3
2	€ 800,00	4-7
3	€ 1.600,00	8-10
4	€ 2.200,00	11-15
5	€ 3.300,00	16-30
6	€ 3.960,00	31-50
7	€ 5.610,00	51-75
8	€ 7.810,00	76-100
9	€ 8.800,00	101-125
10	€ 9.460,00	126-150
11	€ 10.450,00	151-175
12	€ 11.000,00	176-200

	Importo max richiedibile dall'Ente giuridico	Classe dimensionale (n. dipendenti)
13	€ 12.600,00	201-250
14	€ 14.300,00	251-300
15	€ 16.500,00	301-350
16	€ 19.000,00	351-400
17	€ 24.200,00	401-500
18	€ 34.650,00	501-750
19	€ 46.200,00	751-1000
20	€ 68.200,00	1001-1500
21	€ 88.000,00	1501-2000
22	€ 108.000,00	2001-2500
23	€ 126.500,00	2501-3000
24	€ 142.000,00	3001-3500
25	€ 158.500,00	3501-4000
26	€ 176.000,00	4001-4500
27	€ 192.500,00	4501-5000
28	€ 210.000,00	5001 e Più

Il finanziamento Fond.E.R. di un Piano settoriale e/o territoriale non può superare l'importo di 50.000,00 €.

Ogni Piano formativo deve rispettare obbligatoriamente i seguenti parametri per risultare ammissibile:

- a. Per ogni Progetto, in sede di presentazione, il numero di partecipanti all'Attività formativa è minimo 6 e massimo 30 lavoratori. Già in sede di presentazione del Piano formativo, allo stesso modo in fase di ammissibilità al finanziamento e, successivamente, in tutte le fasi di gestione e rendicontazione dei progetti e del Piano è richiesta l'imputazione di budget agli enti beneficiari del progetto in funzione del numero di allievi in formazione. Alla conclusione del progetto il sistema FonderWEB prevede il controllo dell'imputazione proporzionale del budget per ciascun ente beneficiario in funzione degli allievi formati.
- b. Il finanziamento Fond.E.R. di ogni Progetto del Piano, al netto del co-finanziamento privato, è pari a:
 1. parametro massimo di 180,00 euro per ora di formazione svolta (ora corso, compresa eventuale FAD) per corsi con minimo 6 e massimo 20 partecipanti;
 2. parametro massimo di 200,00 euro per ora di formazione svolta (ora corso, compresa eventuale FAD) per corsi con minimo 21 e massimo 30 partecipanti;
 3. è possibile prevedere ulteriori partecipanti oltre le 30 unità, sempre di lavoratori delle aziende coinvolte nel piano formativo e aderenti a Fond.E.R. La frequenza di detti allievi è registrata su apposito registro da conservarsi presso la sede del corso. I costi per gli ulteriori allievi oltre i 30 non sono computabili nell'ambito della pianificazione economica e finanziaria del progetto.

- c. **Con riferimento alla formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione**, il finanziamento Fond.E.R. di ogni Progetto del Piano al netto del co-finanziamento privato è pari a:
1. parametro massimo di 130,00 € per ora di formazione svolta (ora corso, compresa eventuale FAD) per corsi con minimo 6 e massimo 20 partecipanti;
 2. parametro massimo di 150,00 € per ora di formazione svolta (ora corso, compresa eventuale FAD) per corsi con minimo 21 e massimo 30 partecipanti;
 3. è possibile prevedere ulteriori partecipanti oltre le 30 unità, sempre di lavoratori delle aziende coinvolte nel piano formativo ed aderenti a Fond.E.R. I costi per gli ulteriori allievi oltre i 30 non sono computabili nell'ambito della pianificazione economica e finanziaria del progetto.

Rientrano nella **formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione** i progetti formativi in cui sono presenti moduli formativi riconducibili al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i e a ogni altra normativa pubblica e cogente vigente (HACCP, Privacy, Tutela ambientale-Rifiuti speciali).

- d. Per ogni Progetto la durata dell'Attività formativa va da un minimo di 4 ore ad un massimo di 50 ore.
- e. Il Piano economico-finanziario del Progetto e quello di Piano si articola nelle seguenti Macrovoce: **A. Preparazione; B. Realizzazione, Diffusione risultati, Direzione, Controllo, Valutazione; C. Costi di gestione e funzionamento (costi indiretti⁶)**.
- f. La macrovoce ***A. Preparazione***, in nessun caso, può essere superiore al 10% della somma degli importi delle altre macrovoce di spesa. Nella macrovoce ***B. Realizzazione, Diffusione risultati, Monitoraggio e Valutazione***, la somma degli importi imputati alle voci ***1. Docenza*** e ***2. Tutoraggio*** non può essere inferiore al 45% del finanziamento pubblico richiesto a Fond.E.R. per il Progetto in questione. La macrovoce ***C. Costi di gestione e funzionamento***, in nessun caso, può superare il 20% della somma degli importi delle altre macrovoce di spesa.
- g. Ogni Progetto è ritenuto valido se non meno di 6 lavoratori hanno frequentato almeno il 70% delle ore/corso. In caso di invalidità, il finanziamento del progetto in questione è revocato.
- h. Il progetto non subisce riparametrazione se in sede di attuazione il numero di allievi oscilla all'interno della medesima fascia di finanziamento del costo/ora formazione:
- tra 6 e 20 allievi: 180,00 euro costo/ora (130,00 € costo/ora nel caso di progetti in materia di formazione obbligatoria organizzata dalle imprese);
 - tra 21 e 30 allievi: 200,00 euro costo/ora (150,00 € costo/ora nel caso di progetti in materia di formazione obbligatoria organizzata dalle imprese).

Esempio: supponiamo che, in un progetto non in materia di formazione obbligatoria organizzata dalle imprese, in sede di presentazione il numero di allievi indicati sia uguale o superiore a 20 e che i formati (cioè gli allievi che alla fine della formazione hanno

⁶

I costi indiretti ammissibili sono quelli che, nel rispetto delle condizioni del presente Avviso e del Manuale di Gestione, non possono essere né identificati come costi specifici direttamente connessi alla realizzazione dell'azione né direttamente imputabili a essa, ma che sono comunque stati sostenuti nel corso della realizzazione del progetto. Essi non possono comprendere alcun costo diretto ammissibile (macrovoce A e B) e **non hanno bisogno di essere giustificati mediante documenti contabili.**

Esempi di costi indiretti: 1. Consulenze specialistiche (contabilità, contrattuale, fiscale), 2. Canoni affitto immobili dove si svolge l'amministrazione del progetto, condominio, 3. Telefono e connessioni INTERNET, 4. Spese postali, 5. Elettricità e Forza motrice (GAS, GASOLIO, etc.), Acqua, 6. Fornitura per ufficio, 7. Altro (es. Servizi di pulizia, Portineria, Tassa rifiuti).

frequentato per più del 70% delle ore), scenda al di sotto dei 21, in questo caso il progetto subirà la riparametrazione sulla base del ricalcolo del costo/ora formazione che passerà da 200,00 euro a 180,00 euro.

- i. In caso di riparametrazione per la diminuzione degli allievi la percentuale dell'eventuale cofinanziamento privato può subire anch'essa variazioni in diminuzione.
- j. I progetti formativi possono essere svolti tramite lezioni frontali d'aula, compreso il *training on the job*⁷.
- k. Nei progetti formativi possono essere previste ore di formazione in *elearning* nel limite massimo del 30% delle ore di durata del progetto e devono attuarsi tramite un Learning Management System (LMS), che permette l'erogazione di corsi in tale modalità. Il LMS permette di tracciare la frequenza ai corsi e le attività formative di tutti gli utenti, formatore compreso (accesso ai contenuti, tempo di fruizione, risultati dei momenti valutativi, ...). Tutte le informazioni sui corsi e gli utenti restano indicizzate nel database della piattaforma, consultabile in qualsiasi momento da Fond.E.R. ai fini dei controlli di legge.

L'autoformazione, se prevista, va sempre inquadrata in un contesto di erogazione formativa in *elearning*.

- l. Il costo dei lavoratori in formazione durante l'orario di lavoro può essere:
 1. oggetto di finanziamento da parte di Fond.E.R., nel rispetto dei parametri per il finanziamento dei Progetti formativi e della regolamentazione del regime di aiuti di stato scelto;
 2. utilizzato a copertura parziale o totale della quota dell'eventuale co-finanziamento privato.

Il rimborso ha l'obiettivo di permettere all'impresa di recuperare la mancata produttività del dipendente che, partecipando al percorso formativo, non svolge la ordinaria mansione lavorativa.

Si precisa che detto rimborso:

- è riconoscibile per le ore di effettiva partecipazione del lavoratore al percorso di formazione, anche se alla fine del percorso non rientra fra i "formati";
- l'impresa deve rispettare i massimali di cofinanziamento previsti dai regimi *de minimis* e di "aiuti alla formazione" di cui al paragrafo 11 dell'Avviso;
- il costo dei lavoratori destinatari del Progetto formativo per le attività svolte al di fuori dell'orario di lavoro non è ammesso a rendiconto, a meno che le ore imputate al progetto risultino retribuite come da prospetto della busta paga, con evidenziazione separata;
- il costo dei lavoratori in formazione non può superare il 50% del costo complessivo di ogni singolo Progetto.

Si chiarisce che le somme percepite dai lavoratori in cassa integrazione non possono essere oggetto di rimborso da parte di Fond.E.R., né costituire cofinanziamento privato dell'azienda beneficiaria della formazione in applicazione della disciplina comunitaria in materia di aiuti *de minimis* e alla formazione.

11. REGIME DI AIUTI E COFINANZIAMENTO

I finanziamenti oggetto del presente Avviso sono soggetti alla disciplina di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato istitutivo della Unione europea

⁷ E esso va inteso come compresenza nello stesso plesso produttivo sia del formatore che dei discenti, con la differenza rispetto all'aula che il formatore segue i partecipanti alla formazione mentre svolgono la loro mansione lavorativa al fine di aggiornare/modificare i loro comportamenti in linea con gli obiettivi formativi del progetto.

e ai regolamenti di attuazione vigenti al momento della concessione dei contributi agli enti beneficiari. Si richiamano, in particolare:

- Aiuti alla formazione - Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, Regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC), pubblicato sulla GUUE L187/1 del 26 giugno 2014. Sulla base delle caratteristiche dell'impresa, è definita la quota massima di finanziamento da poter ricevere e la relativa quota di co-finanziamento privato obbligatorio da inserire.
- Aiuti de minimis - Regolamento (Ue) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». È possibile accedere a tale regime se l'impresa ha ricevuto finanziamenti pubblici nell'ultimo triennio inferiori all'importo indicato nel Regolamento.
- Aiuti de minimis al settore della produzione agricola – Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo⁸. E' possibile accedere a tale regime se l'impresa ha ricevuto finanziamenti pubblici nell'ultimo triennio inferiori all'importo indicato nel Regolamento vigente.
- Aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura - Regolamento UE n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell'acquacoltura, con scadenza al 31 dicembre 2020. È possibile accedere a tale regime se l'impresa ha ricevuto finanziamenti pubblici nell'ultimo triennio inferiori all'importo indicato nel Regolamento vigente.

Il Soggetto attuatore è responsabile della verifica del rispetto di tutte le condizioni previste per l'applicazione del regime di aiuti scelto dagli Enti beneficiari coinvolti nel Piano formativo.

Nel caso in cui l'Ente beneficiario opti per il regime di aiuti “alla formazione”, Regolamento (UE) n. 651/2014, il Soggetto Attuatore è responsabile della verifica del rispetto di tutte le condizioni ivi previste, e in particolare della verifica che i suddetti contributi non siano cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato UE, né con altre misure di sostegno comunitario, in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo a un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato nel Regolamento (UE) n. 651/2014.

Nel caso in cui l'Ente beneficiario opti per il regime *de minimis*, Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 (produzione primaria di prodotti agricoli) e n. 717/2014 (pesca e acquacoltura), il Soggetto Attuatore deve verificare che l'impresa rilasci apposita dichiarazione attestante che i contributi pubblici ricevuti negli ultimi tre esercizi finanziari utilizzati a scopo fiscale, compreso quello in corso, consentono l'applicazione del regime in questione. Tale dichiarazione deve altresì indicare tutti i contributi pubblici ricevuti negli ultimi tre esercizi finanziari dalla medesima impresa beneficiaria, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.

⁸ Sono «prodotti agricoli» ai sensi del regolamento: “i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio”.

Tavola 1. - Regime di Aiuti di stato autorizzati: estratto

<p>A1) REGIME ‘DE MINIMIS’ – Reg. (Ue) N. 1407/2013</p> <p>L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 200.000 € nell’arco di tre esercizi finanziari.</p> <p>Possono beneficiare degli aiuti previsti dal suddetto regolamento le imprese grandi, medie e piccole.</p> <p>Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli importi corrispondenti.</p> <p>Il periodo di attenzione di tre anni ha carattere mobile, sicché per ciascuna nuova approvazione in regime ‘de minimis’, deve essere determinato l’ammontare dell’aiuto ‘de minimis’ accordato durante i tre anni precedenti la dichiarazione da parte dell’Ente beneficiario.</p> <p>Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.</p> <p>Il massimale dell’aiuto si applica al totale di tutti gli aiuti pubblici accordati a titolo della norma ‘de minimis’. Ciò non pregiudica la possibilità dell’Ente beneficiario di ottenere altri aiuti in applicazione di regimi autorizzati dalla Commissione o esentati a norma di altri regolamenti comunitari.</p> <p>Lo Stato membro informa esplicitamente l’Ente beneficiario della natura ‘de minimis’ dell’aiuto e riceve dallo stesso le informazioni complete circa altri aiuti accordati a titolo ‘de minimis’ nei precedenti tre anni.</p>
<p>A2) REGIME “DE MINIMIS APPLICATO ALLA PRODUZIONE AGRICOLA”- Reg. (UE) n. 1408/2013</p> <p>L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 15.000 € nell’arco di tre esercizi finanziari.</p> <p>Il regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione dei seguenti aiuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati; b) aiuti per attività connesse all’exportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’exportazione; c) aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione. <p>Se un’impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi a norma dello stesso regolamento.</p> <p>Se un’impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell’acquacoltura, agli aiuti concessi in relazione a quest’ultimo settore si applicano le disposizioni del Regolamento (UE) N. 717/2014 della Commissione del 27/06/2014, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi in conformità dello stesso regolamento.</p> <p>Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli importi corrispondenti.</p>
<p>A3) REGIME “DE MINIMIS NEL SETTORE DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA” - Reg. (UE) n. 717/2014</p> <p>Il regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura, ad eccezione dei seguenti aiuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati; b) aiuti per attività connesse all’exportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’exportazione; c) aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione; d) aiuti per l’acquisto di pescherecci; e) aiuti per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari dei pescherecci;

f) aiuti a favore di operazioni dirette ad aumentare la capacità di pesca di un peschereccio o a favore di attrezzature atte ad aumentarne la capacità di ricerca del pesce;
g) aiuti per la costruzione di nuovi pescherecci o per l'importazione di pescherecci;
h) aiuti a favore dell'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, tranne quando siano espressamente previsti dal regolamento (UE) n. 508/2014;
i) aiuti alle attività di pesca sperimentale;
j) aiuti al trasferimento di proprietà di un'impresa;
k) aiuti al ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.
L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica nel settore della pesca e dell'acquacoltura non può superare 30.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.
Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.

B) REGIME 'DI AIUTI ALLA FORMAZIONE' – REG.(CE) N. 651 del 17 giugno 2014

La **quota massima di finanziamento FOND.E.R. ricevibile (a+b)**, rispetto al costo totale del Piano formativo, è quella indicata nella tabella seguente:

<i>Categoria di impresa</i>	Intensità di aiuto (% max) (a)	Maggiorazione (% max) (b)	Quota massima di finanziamento ricevibile dall'ente/impresa (max 70%)
<input type="radio"/> GRANDI IMPRESE	50	10	(a+b)
<input type="radio"/> MEDIE IMPRESE	60	10	(a+b)
<input type="radio"/> PICCOLE IMPRESE	70	10	(a+b)

Le percentuali sono maggiorate del 10% (b) se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili:

1. «Lavoratore svantaggiato», chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

- (a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- (b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- (c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- (d) aver superato i 50 anni di età;
- (e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- (f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- (g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

2.«Lavoratore disabile»:

- (a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale; o
- (b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.

Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione (art. 31, comma 2 del regolamento).

Gli aiuti «alla formazione» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli importi corrispondenti.

DEFINIZIONE DI PMI

In relazione alle condizioni previste dalla normativa comunitaria (Allegato I al Reg. CE 651/2014) si riporta la definizione di PMI:

Art. 1 - Impresa

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

Art. 2 - Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Art. 4 - Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altre imposte indirette.
2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi.
3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Art. 5 - Effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- (a) dai dipendenti dell'impresa;
- (b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- (c) dai proprietari gestori;
- (d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

DEFINIZIONE DI IMPRESA UNICA

Per la normativa comunitaria (cfr. art. 2 del REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013), si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

L'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 definisce «impresa in difficoltà»:

- a) un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario

finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

12. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI FORMATIVI

Le richieste di finanziamento possono essere presentate a Fond.E.R. a partire dal 10/02/2020 e al 31/12/2020 ed in ogni caso fino ad esaurimento delle risorse stanziato. Le richieste di finanziamento inoltrate a Fond.E.R. e per le quali le risorse disponibili sono esaurite, a meno di integrazioni finanziarie da parte del CdA, non sono finanziate.

La domanda di finanziamento del Piano formativo è inoltrata telematicamente dai Soggetti attuatori a Fond.E.R. tramite FonderWEB.

Il formulario di presentazione del Piano formativo deve essere elaborato, salvato e presentato tramite FonderWEB, con gli allegati richiesti. La modulistica da allegare al formulario è disponibile sul sito www.fonder.it. Essa deve essere scaricata e compilata per poi essere scannerizzata e caricata (upload) su FonderWEB.

La documentazione di richiesta finanziamento va presentata, pena la non ammissibilità, utilizzando la modulistica predisposta da Fond.E.R.

Il sistema telematico FonderWEB registrerà data e ora di consegna della richiesta di finanziamento.

Il CdA si riserva la facoltà, esercitabile a suo insindacabile giudizio, di modificare i tempi e le date del presente Avviso nelle forme e nei modi che riterrà opportuni, utilizzando la medesima tipologia di pubblicazione.

13. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN SEDE DI DOMANDA DI FINANZIAMENTO

Sono documenti da consegnare obbligatoriamente in sede di presentazione dei Piani tramite upload e invio su FonderWEB, pena la inammissibilità della richiesta di finanziamento, i seguenti documenti:

1. Domanda di finanziamento, sottoscritta, con allegata copia del documento d'identità valido del Legale rappresentante del Soggetto attuatore (All.1). Nel caso il Piano formativo preveda uno o più PARTNER, la domanda deve essere sottoscritta anche dai legali rappresentanti dei soggetti partner, accludendo alla documentazione consegnata a Fond.E.R. copia dei documenti d'identità dei cofirmatari.
2. Formulario del Piano formativo, compilato, salvato ed inviato tramite FonderWEB, con acclusi gli allegati di cui al presente paragrafo.
3. Convenzione sottoscritta dal Soggetto attuatore (All.2).
4. Accordo tra le Parti Sociali (All.3).
5. *(nel caso in cui il soggetto attuatore sia Organismo di formazione diverso dall'Ente beneficiario della formazione)* Delega di ogni Ente beneficiario al Soggetto attuatore sottoscritta, con allegata copia del documento d'identità del firmatario (All.4).
6. Curriculum Vitae del Responsabile del Piano formativo sottoscritto

7. *(nel caso di piani presentati in partnership)* Copia dello statuto e atto costitutivo dei soggetti PARTNER di piano.
8. *(nel caso di piani presentati con soggetto delegato)* Copia dello statuto e atto costitutivo del/i Soggetto/i delegato/i.

14. VALUTAZIONE E APPROVAZIONE DEI PIANI

I Piani formativi possono essere presentati a Fond.E.R. durante l'intervallo di apertura dello sportello. Nella procedura valutativa a sportello è prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con riguardo alle soglie e condizioni minime definite nell'Avviso, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie delle iniziative finanziate, e nel rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto 31 maggio 2017, n. 115 Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

La procedura valutativa a sportello dei Piani formativi si articola in due momenti:

- **1. VALUTAZIONE FORMALE, che avverrà in base all'ordine temporale di presentazione.**

Si riportano a titolo esemplificativo alcune cause di esclusione, se non sanate, a seguito della richiesta di integrazione della documentazione effettuata da Fond.E.R.:

- documenti mancanti richiesti dall'Avviso;
- documenti/dichiarazioni non firmati;
- assenza di copia del documento d'identità dei firmatari degli allegati presentati, laddove previsto;
- mancanza dell'Accordo delle Parti sociali. Si precisa che la sottoscrizione dell'Accordo delle parti datoriale e sindacale di cui al par. 8 dell'Avviso deve sempre avvenire in data antecedente alla presentazione della richiesta di finanziamento, poiché non è ammesso un suo perfezionamento successivo;
- mancata compilazione della documentazione presentata nei suoi tratti essenziali (es. scelta del regime di aiuti, indicazione del comparto di riferimento e ogni altra informazione/dato essenziale all'ammissibilità e valutazione del Piano presentato);
- assenza/incompletezza/erroneità della documentazione presentata abbia effetti sull'intero Piano;

Nel caso di documentazione incompleta/assente/errata con effetti unicamente su uno o alcuni progetti del Piano, Fond.E.R. procederà alla non ammissibilità dei progetti in questione.

Il Fondo può richiedere al Soggetto attuatore integrazioni alla documentazione pervenuta una sola volta. L'integrazione della documentazione richiesta da Fond.E.R. deve avvenire tramite l'apposita procedura telematica su FonderWEB entro **7 (sette)** giorni di calendario a partire da quello successivo a quello in cui Fond.E.R. trasmette la lettera di richiesta integrazione al soggetto attuatore, catalogata sul protocollo elettronico nell'area riservata al soggetto attuatore sempre su FonderWEB. Trascorso detto periodo senza che sia stata integrata la documentazione richiesta dal Fondo, il piano formativo non è ammesso al finanziamento. A seguito di integrazione, il piano è sottoposto di nuovo a istruttoria di ammissibilità secondo le prescrizioni dell'Avviso, considerando come data di ricevimento da parte di Fond.E.R. quella di acquisizione dei documenti integrativi come catalogati sul protocollo elettronico.

È causa di esclusione, senza possibilità di integrazione da parte del Soggetto attuatore, la richiesta di finanziamento per la quale sulla base della documentazione presentata:

- non è rispettata la disciplina in materia di aiuti di Stato.

È causa di non ammissibilità al finanziamento la mancanza dell'utilizzo della procedura di integrazione, qualora sia stato attivato il soccorso istruttorio, prevista dal sistema FonderWEB, come da *Guida per la presentazione piani formativi su FonderWEB*, consultabile e scaricabile dal sito www.fonder.it.

Nel caso siano presentati Piani formativi con progetti in cui ci sono moduli formativi riconducibili al decreto legislativo D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i e a ogni altra normativa pubblica e cogente vigente (HACCP, Privacy, Tutela ambientale-Rifiuti speciali), ma il parametro costo/ora utilizzato non rispetta i tetti di cui al par. 9 dell'Avviso, Fond.E.R. procederà, in accordo con il soggetto attuatore, alla riformulazione del piano economico e finanziario del progetto applicando il parametro costo/ora corretto.

- **2 VALUTAZIONE DI MERITO:** La valutazione di merito è di competenza dei Comitati di Comparto, svolta sulla base della tabella 1 che riporta il punteggio massimo conseguibile per ciascun criterio. Il punteggio massimo che il Piano formativo può vedersi assegnato è di punti 100. Sono considerati finanziabili i Piani che raggiungono il punteggio minimo di 60/100.

Criteri di valutazione

Tab. 1 – Punteggio assegnato al Piano nel suo complesso – MAX 100 PUNTI

CRITERI		PUNTEGGIO
1.	Coerenza dell'articolazione e delle modalità di attuazione del piano formativo con le finalità indicate nell'analisi del fabbisogno	0 – 40
2.	Coerenza dei profili professionali dei lavoratori in formazione con le attività formative previste	0 – 30
3.	Adeguatezza delle metodologie di monitoraggio, valutazione e certificazione degli esiti formativi	0 – 30

I Piani, superata la procedura valutativa, saranno ammessi a finanziamento, nel rispetto della disciplina dettata dal Decreto 31 maggio 2017, n. 115 Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, fino ad esaurimento delle risorse previste entro 30 giorni dalla data di presentazione. Detto termine si considera sospeso per il mese di agosto e le festività natalizie.

Fond.E.R. pubblicherà sul proprio sito l'esito di ammissibilità al finanziamento dei Piani formativi presentati.

15. ATTUAZIONE DEI PIANI FORMATIVI

I Piani ammessi a finanziamento ai sensi del presente Avviso devono essere avviati, con procedura da effettuarsi su FonderWEB, entro massimo 30 giorni di calendario dalla data di notifica del finanziamento e terminati entro 12 mesi dall'avvio delle attività di Piano, secondo le modalità stabilite nel Manuale di gestione e in altri documenti emanati da Fond.E.R. (cfr. *Guida a FonderWEB*).

L'avvio del Piano formativo si ha con l'inizio di almeno uno dei progetti formativi costituenti il Piano.

Per avvio del Piano formativo s'intende la prima lezione del progetto attuato per primo nel quadro del Piano. Per ogni data di calendario, la lezione del progetto non può essere inferiore a 1 ora (60 minuti).

La data di conclusione del Piano formativo coincide con l'ultima data di lezione dell'ultimo progetto attuato.

Nel caso di un piano formativo in fase di attuazione e/o concluso in cui gli enti beneficiari scendono al di sotto delle 2 unità, il Piano è revocato.

L'invio al Fondo del **rendiconto del Piano formativo** deve avvenire **perentoriamente, tramite FonderWEB, entro e non oltre 60 giorni di calendario dalla data di conclusione del Piano formativo, pena la revoca del finanziamento, salvo proroga autorizzata da Fond.E.R. o impedimento dovuto a causa di forza maggiore, comunicata al Fondo e valutata dalla Direzione.**

Un lavoratore non può partecipare a più di un progetto con medesimo contenuto, pena il non riconoscimento della frequenza ai fini della validità del progetto.

Con riferimento ai lavoratori religiosi, per la rendicontazione ci si attiene alle indicazioni del Ministero del Lavoro.

16. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

L'importo del finanziamento concesso viene erogato da Fond.E.R. nelle seguenti modalità:

- primo svincolo, a titolo di anticipo, fino all'80% del finanziamento del Piano entro la data di chiusura del Piano Formativo, effettuata secondo le modalità indicate nel presente Avviso e nel Manuale di gestione del Fondo. Trascorso detto termine il Piano Formativo passerà all'opzione di rimborso a rendiconto. L'acconto è concesso dietro presentazione di apposita polizza fidejussoria in originale, rilasciata da istituto bancario o assicurativo. Fond.E.R. eroga l'anticipazione conseguentemente alla verifica di conformità della documentazione ricevuta, ivi compresa la fidejussione;
- il saldo del finanziamento è richiesto in sede di certificazione finale del rendiconto e viene erogato ad approvazione dello stesso da parte di Fond.E.R. L'erogazione del saldo è subordinata al trasferimento da parte dell'INPS di almeno una competenza relativa all'Ente Beneficiario entro il termine di un anno dalla data di certificazione del Rendiconto da parte della Società incaricata da Fond.E.R". La certificazione del rendiconto per il riconoscimento delle spese, ad opera di un revisore contabile o di una società di revisione incaricata da Fond.E.R. e iscritta nel registro dei revisori di cui al D.lgs. 27/1/1992 n. 88 e al D.P.R. n. 474 del 20/11/1992 e s.m.i., si realizzerà, di norma, entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto e il Fondo erogherà la somma a saldo, fermo restando che l'INPS abbia comunicato la ripartizione a Fond.E.R. del primo versamento dello 0,30 per ciascuna azienda/matricola beneficiaria neoaderente.

Per la richiesta di acconto, è necessario presentare **la garanzia fidejussoria** che deve coprire l'importo finanziato da Fond.E.R. dalla data del rilascio fino a 12 mesi dalla data di **certificazione del rendiconto finale da parte della società di revisione incaricata dal Fond.E.R. Suddetta clausola va riportata nelle condizioni che regolano il rapporto tra Banca/Società di Assicurazione e Soggetto attuatore.**

Il Soggetto attuatore, titolare del finanziamento, può optare per il rimborso dell'intero finanziamento ad approvazione del rendiconto finale, senza richiedere alcun acconto. È possibile optare per il rimborso a rendiconto indicandolo nella comunicazione di avvio Piano.

Gli Enti beneficiari, attraverso il Soggetto attuatore, devono comunque garantire e documentare il rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato di cui agli artt. 107 e 108 del Trattato sull'Unione europea assicurando **la copertura della quota di cofinanziamento privato** sull'importo totale del Piano formativo nella misura dovuta in base alla suddetta disciplina.

17. CONTROLLI DEI PIANI FORMATIVI

Il Soggetto attuatore nell'accettare il finanziamento erogato da Fond.E.R. si impegna a sottoporsi ai controlli previsti dal Fondo e/o richiesti da ANPAL e di mettere a disposizione la documentazione necessaria a tal fine.

Le modalità di gestione, monitoraggio e controllo dei Piani formativi finanziati da Fond.E.R. sono disciplinati dal presente Avviso, dalla Convenzione in allegato, dal Manuale di gestione - Avviso 2/2020 e dalla Regolamento Generale del Fondo.

I controlli hanno l'obiettivo di verificare lo stato di realizzazione e il regolare svolgimento delle attività finanziate al fine di garantire un utilizzo dei finanziamenti efficiente, regolare e conforme ai principi di sana gestione finanziaria, in applicazione dell'Avviso di riferimento e del Manuale di Gestione, nonché più in generale della normativa nazionale e comunitaria in materia di ispezione, controllo e rendicontazione di attività di formazione finanziata.

I soggetti attuatori, titolari del finanziamento, sono obbligati ad accettare i controlli in itinere e finali disposti da Fond.E.R. direttamente o da soggetti da esso incaricati, in possesso dei necessari requisiti di competenza e affidabilità.

Da un punto di vista temporale esistono **due momenti di controllo**:

1. verifiche in itinere, riguardante di norma l'attuazione di uno o più progetti formativi del Piano, con l'obiettivo di verificare:
 - a. lo svolgimento del progetto;
 - b. i requisiti richiesti al Soggetto attuatore e da lui dichiarati in sede di domanda di finanziamento e/o nel corso delle attività;
 - c. analisi della coerenza e conformità nello svolgimento delle attività previste dal Piano formativo in termini tecnico-didattici;
 - d. esame della documentazione amministrativa inerente al Progetto oggetto del controllo (curricula, contratti, forniture, etc.).

A conclusione della verifica in itinere possono essere indirizzate al Soggetto attuatore le prescrizioni ritenute necessarie per l'eventuale rettifica di scelte operative non ritenute conformi alla corretta gestione e rendicontazione del Piano finanziato o che nella pratica applicazione abbiano evidenziato problematiche. Saranno inoltre segnalate criticità significative emerse in sede di verifica delle attività in aula aventi impatto sul riconoscimento delle spese rendicontate;

2. verifiche ex post. La verifica è effettuata dal revisore contabile o dalla società di revisione, nominati da Fond.E.R., ed è finalizzata alla certificazione del rendiconto presentato dal Soggetto attuatore che il revisore dovrà rilasciare al Fondo. Tale ispezione è sempre concordata con il Soggetto attuatore e riguarda tutti i progetti del Piano. Al momento dei controlli, presso la sede ove si svolge la verifica amministrativo-contabile, i giustificativi di spesa devono essere esibiti in originale, come in originale devono essere le registrazioni utilizzate per l'attuazione del Piano formativo: registri di classe, report, etc. È ammessa la presentazione in copia conforme solo nel caso in cui l'originale non possa essere rimosso dal luogo ove custodito (ad esempio presso gli Enti beneficiari: libro matricola; busta paga; etc.). La visita ex post, concordata tra Fond.E.R. e il Soggetto attuatore, deve svolgersi, di norma, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto del Piano formativo. Si precisa che in sede di visita ex-post, la società di revisione verificherà l'eleggibilità di tutti i lavoratori in formazione, al fine di accertare che rientrino nelle tipologie di cui al par. **5. Destinatari degli interventi**.

Al fine di garantire tracciabilità e trasparenza, tutte le verifiche effettuate da Fond.E.R. sono oggetto di registrazione sugli appositi verbali predisposti dal Fondo. Gli esiti delle verifiche sono

comunicati nel giudizio sintetico al Soggetto attuatore esaminato e caricate sul protocollo elettronico.

Le carenze o inadempienze rilevate in sede di verifica potranno determinare, in relazione alla loro gravità, l'adozione di provvedimenti da parte di Fond.E.R. che possono giungere al mancato riconoscimento delle spese sostenute, in tutto o in parte.

18. OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI E CONDIZIONI CONTRATTUALI

Nel quadro del presente Avviso, i documenti trasmessi dai Soggetti attuatori a Fond.E.R. per via telematica attraverso l'area loro riservata su FonderWEB, a loro accessibile previa registrazione, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale, poiché il sistema di trasmissione tramite FonderWEB è idoneo ad accertarne la fonte di provenienza. Di conseguenza il documento informatico trasmesso per via telematica attraverso FonderWEB si intende spedito dal Soggetto attuatore e si intende consegnato a Fond.E.R. nell'orario e nella data registrati dal sistema telematico.

Allo stesso modo e per le medesime motivazioni, ogni documento spedito da Fond. E.R. al Soggetto attuatore si intende consegnato a quest'ultimo nell'orario e nella data registrati dal sistema telematico.

E' fatto obbligo al Soggetto attuatore di:

- presentare la domanda di finanziamento ed effettuare la gestione e la rendicontazione del piano formativo tramite FonderWEB e nel rispetto delle relative procedure telematiche descritte nelle apposite Guide approvate da Fond.E.R.;
- svolgere le attività del Piano nei tempi previsti nell'Avviso e secondo le modalità indicate nel Manuale di gestione e nel rispetto delle relative procedure telematiche descritte nelle apposite Guide approvate da Fond.E.R.;
- le comunicazioni, le richieste di chiarimento del Soggetto attuatore con il Fond.E.R. devono pervenire esclusivamente tramite il protocollo elettronico presente su FonderWEB. Fond.E.R. utilizzerà lo stesso canale di comunicazione con il Soggetto attuatore;
- inviare la documentazione di rendicontazione entro i termini di cui al par. 15 dell'Avviso, nel rispetto delle relative procedure telematiche descritte nelle apposite Guide approvate da Fond.E.R.;
- monitorare il mantenimento dell'adesione a Fond.E.R. delle matricole degli Enti beneficiari del Piano fino all'approvazione del rendiconto da parte del Fondo;
- fornire i dati personali a Fond.E.R. per le finalità del presente Avviso, obbligandosi a raccogliarli, trattarli e conservarli, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa, per la gestione ed il corretto svolgimento delle procedure di cui al presente Avviso, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, in ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, e dal Regolamento. Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio perché in caso diverso la procedura di finanziamento e l'iter attuativo non potrebbero essere istruiti e completati;
- rispettare ogni altra disposizione del presente Avviso e atto o comunicazione emanato da Fond.E.R.

Il Soggetto attuatore si impegna a rispettare le seguenti condizioni contrattuali che regolamentano l'erogazione del piano formativo:

- sottoporsi ai controlli in itinere ed ex post disposti da Fond.E.R. e/o dall'ANPAL;
- conservare tutta la documentazione originale inerente all'attività svolta per 10 anni successivi all'approvazione del rendiconto da parte del Fondo e tenerla a disposizione per gli eventuali

controlli che potranno essere disposti direttamente da Fond.E.R. o su richiesta del Ministero del Lavoro;

- l'acquisizione dei dati personali e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità del presente Avviso; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determina l'impossibilità del Titolare del trattamento di concedere il contributo richiesto;
- assumersi la responsabilità esclusiva, con espressa manleva di Fond.E.R., anche nei confronti di terzi, per i danni di qualsiasi tipo, diretti ed indiretti, comunque connessi all'attuazione del Piano formativo.

In caso di perduranti ritardi e/o reiterati ovvero inadempienze gravi e/o, comunque, in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente Avviso, Fond.E.R. si riserva il diritto di revocare il finanziamento concesso per il Piano formativo in questione e di procedere eventualmente al recupero degli importi erogati.

19. TUTELA PRIVACY

Fond.E.R., nell'ambito del presente Avviso, tratta sia dati personali raccolti presso l'interessato sia dati personali non ottenuti presso l'interessato, nel rispetto del Regolamento e del D.lgs. 30/06/2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10/08/2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)".

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento, Fond.E.R. fornisce le seguenti informazione relativamente ai dati personali che tratta:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:

Fond.E.R., Via V. Bellini 10, 00198 ROMA, email: segreteria@fonder.it.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

I dati saranno trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali per le finalità istituzionali di Fond.E.R. Più specificamente per:

- comunicazione di dati a soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre alle necessarie comunicazioni ad altre amministrazioni o autorità pubbliche di gestione, controllo, vigilanza;
- selezione, autorizzazione, attuazione di piani formativi promossi dai soggetti attuatori e beneficiari;
- monitoraggio, valutazione e indagini statistiche sui destinatari di interventi formativi, che saranno conservati in archivi informatici e/o cartacei.

BASE GIURIDICA:

Fond.E.R. è un fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori, istituito ai sensi dell'art. 118 della legge n. 388/2000, previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che su di esso esercita altresì la vigilanza e il monitoraggio per il tramite dell'ANPAL – Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (cfr. Decreto legislativo n. 150/2015).

Ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. f) del d.lgs. 14 settembre 2015, n.150, i Fondi interprofessionali fanno parte della "Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro", contribuendo a promuovere l'effettività dei diritti al lavoro, alla formazione e all'elevazione professionale previsti dagli articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione (cfr. circolare ANPAL n. 1/2018).

Fond.E.R. opera in favore di tutte le aziende che a esso decidano di versare il contributo dello 0,30%, istituito dall'articolo 25, co. 4, della legge 21 dicembre 1978 n. 845, finanziando in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, concordati tra le parti sociali. La base legale del trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate è l'erogazione di una sovvenzione o il riscontro a una richiesta del soggetto interessato che non richiedono il consenso ai sensi della normativa applicabile. Il conferimento dei dati è facoltativo ma la sua mancanza comporta per Fond.E.R. l'impossibilità di erogare i servizi richiesti.

CATEGORIA DI DATI PERSONALI:

Lo svolgimento dei compiti istituzionali di Fond.E.R. comporta il trattamento di dati anagrafici e attinenti la condizione lavorativa dei lavoratori delle aziende aderenti, di dati identificativi e di contatto dei legali rappresentanti delle aziende aderenti e di soggetti attuatori, partner e delegati, di dati anagrafici e di contatto dei referenti aziendali e del personale di soggetti attuatori, partner e delegati impegnato nell'attuazione dei Piani formativi, di dati personali contenuti in dichiarazioni e accordi sindacali, di dati e documenti di monitoraggio sulle attività svolte nell'ambito dei piani formativi finanziati o in istruttoria, di dati e documenti di rendicontazione dei piani formativi implementati, di dati e documenti attestanti la veridicità delle autocertificazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, etc.

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI:

Fond.E.R. assicura che il trattamento dei dati personali sia improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza e che i dati personali vengano trattati in accordo alle disposizioni legislative e agli obblighi di riservatezza ivi previsti, al solo fine di raggiungere le finalità istituzionali attribuite dalla legge.

I dati possono essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni competenti (es. Regioni), a organismi preposti alla gestione e al controllo (es. società di revisione, revisori contabili), all'ANPAL, al Ministero del Lavoro.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI:

I dati sono conservati per tutta la durata del rapporto con Fond.E.R. dei soggetti attuatori e beneficiari a cui gli interessati fanno riferimento e per un periodo di 10 anni a decorrere dalla sua cessazione, salvo diverse esigenze connesse all'adempimento di obblighi normativi.

I dati personali raccolti nell'ambito del procedimento di selezione, attuazione e rendicontazione dei Piani formativi sono trattati per il tempo necessario al completamento del procedimento amministrativo ed esclusivamente in relazione ad esso senza necessità di espresso consenso secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. b) ed e) del Regolamento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio perché in caso diverso il procedimento amministrativo non potrebbe essere istruito e completato.

DIRITTI DELL'INTERESSATO:

Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 par. 2 lett. b) e all'art. 14 par. 2 lett. c), che prevedono il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Nel particolare, l'interessato ha il diritto di essere informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano e il diritto di accedere in ogni momento ai dati stessi e di richiederne l'aggiornamento, l'integrazione e la rettifica, il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa l'interessato può inoltre vantare il diritto alla cancellazione dei dati, alla limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei dati, all'opposizione al trattamento, a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato.

Qualora il trattamento dei dati personali sia fondato sul consenso dell'interessato questi ha diritto a revocare il consenso prestato.

Per l'esercizio dei diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l'interessato può rivolgersi a Fond.E.R. al seguente indirizzo: Via V. Bellini, 10 – 00198 ROMA oppure inviando una email a segreteria@fonder.it.

20. ASSISTENZA ALLA PRESENTAZIONE DEI PIANI DA PARTE DI FOND.E.R.

E' disponibile un servizio di assistenza tecnica:

- tramite telefono, al numero 06 45752901;
- via posta elettronica, all'indirizzo e-mail: segreteria@fonder.it;
- a sportello, esclusivamente per appuntamento telefonico, presso la sede di Fond.E.R.

Inoltre sarà attivo un help desk tecnico relativo alle problematiche software:

- al numero telefonico 06 45752903;
- via posta elettronica, all'indirizzo e-mail: supporto@fonder.it.